

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 12612/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12612 del 2024, proposto da

Giuseppe Mastrangelo, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Degli Abbati,  
con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;

***contro***

l'Ufficio Scolastico Regionale Lazio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege*  
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.  
12;

***nei confronti***

di Giulia Giamminuti, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare***

- del provvedimento del 23 luglio 2024, pubblicato l'8 agosto 2024, con cui il  
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio,  
ha omesso di valutare il titolo di laurea dell'odierno ricorrente, attribuendo  
l'erroneo punteggio pari a "13,75", in luogo del punteggio pari a "26,25", con

riferimento alla procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “*A012 Lazio DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR*”;

- del D.D.G. prot. n. 1499 dell’8 agosto 2024 e del relativo Allegato, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ha approvato la graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale indetta con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 per la classe di concorso “*A012 Lazio DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR*”;

- del provvedimento di data e numero sconosciuti, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ha omesso di valutare il titolo di laurea posseduto e dichiarato dal ricorrente;

- ove occorra, del Bando di concorso, del D.D.G. prot. n. 1499 dell’8 agosto 2024 e del relativo Allegato e di ogni altra norma, clausola, documento e atto di concorso, ove intesi nel senso fatto proprio dall’Amministrazione resistente e dalla Commissione giudicatrice;

- di qualsiasi altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, anche non cognito.

nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali e non, consequenziali all’annullamento dei provvedimenti impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Rilevato che il ricorso risulta essere notificato ad uno solo dei controinteressati, imponendosi dunque la necessità di procedere con l’integrazione del contraddittorio

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso di interesse per la parte ricorrente;

2. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi autorizzare la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'Amministrazione, secondo le modalità indicate con l'ordinanza di questa Sezione n. 836/2019;

3. Considerato, inoltre, che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito *ex art. 12 bis*, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022;

4. Ritenuto, conseguentemente, di dover:

- disporre la conversione del rito, fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;

- ordinare la notifica nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, in quanto parti necessarie del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 4, d.l. n. 68/2022, da effettuarsi nel termine perentorio di giorni dieci dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova nell'ulteriore termine di giorni cinque, decorrente dal primo adempimento;

5. Ritenuto di dover rinviare, per il prosieguo della camera di consiglio, alla data del 21 gennaio 2025;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Terza *Bis*) dispone la conversione del rito e gli incombenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della fase cautelare, la camera di consiglio del giorno 21

gennaio 2025.

Manda alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Maria Rosaria Oliva**

**IL PRESIDENTE**

**Alessandro Tomassetti**

**IL SEGRETARIO**